



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ARCI SOLIDARIETA' TERNI ODV ETS"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

- ARTICOLO 1 -

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "ARCI SOLIDARIETA' TERNI ODV ETS", in breve anche "ARCI SOLIDARIETA' TERNI".

Alla denominazione "ARCI SOLIDARIETA' TERNI ODV ETS" potrà essere aggiunto l'acronimo O.N.L.U.S. Qualora l'associazione ne abbia il diritto.

L'associazione si qualifica ente del terzo settore ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del giorno 2 luglio 2017 e adotta la relativa disciplina.

- ARTICOLO 2 -

L'Associazione ha sede legale in Terni e ha durata a tempo indeterminato.

Il trasferimento della sede sociale all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica dello statuto sociale ed è deciso dall'assemblee degli associati.

- ARTICOLO 3 -

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le sue attività rientrano esclusivamente nel campo della solidarietà e del volontariato.

- ARTICOLO 4 -

L'Associazione si pone come scopo statutario:

- difendere e allargare la sfera dei diritti umani e civili di tutti i cittadini, in particolare di quelli che vivono situazioni di emarginazione e di segregazione;
- praticare un'idea di solidarietà intesa come affermazione di diritti, come cultura della responsabilità comune al fine di evitare l'insorgere e lo svilupparsi di ogni forma di razzismo, nazionalismo, corporativismo, discriminazione sessuale e di ogni altra forma di intolleranza.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del giorno 3 luglio 2017, l'associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente:

- interventi e servizi sociali ai sensi della Legge numero 328 dell'8 novembre 2000 e successive modifiche e integrazioni nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge numeri 104 del 5 febbraio 1992 e 112 del 22 giugno 2016;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- organizzazione e diffusione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- formazione extra-scolastica;
- cooperazione allo sviluppo ai sensi della Legge numero 125 del giorno 11 agosto 2014;
- servizi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro;
- alloggio sociale;
- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

- agricoltura sociale;
- beneficenza, sostegno e promozione della cultura della legalità, della pace e della non violenza;
- promozione e tutela dei diritti umani e civili;
- protezione civile;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione e promozione svolte nell'ambito e/o a favore di filiere del commercio equo e solidale nell'accezione di cui al D. Lgs. n. 117/2017,

Nel rispetto degli scopi statuari e per il raggiungimento degli stessi, l'associazione promuove le seguenti attività:

- gestione ed esecuzione di progetti nei confronti di soggetti svantaggiati, anche attraverso la sperimentazione di strategie, metodi e strumenti volti all'inserimento sociale e lavorativo favorendo l'integrazione interculturale, anche attraverso progetti condivisi con soggetti terzi, con particolare attenzione ai progetti di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati
- segretariato sociale all'interno e all'esterno del carcere;
- incontri finalizzati alla sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della tutela dei diritti;
- sviluppo di progetti di ricerca sui temi della tutela dei diritti;
- sviluppo di progetti di ricerca sui temi legati all'esclusione sociale e all'immigrazione, in campo nazionale e internazionale;
- attività sociale di accoglienza per detenuti in permesso premio al fine di garantire l'applicazione delle misure alternative al carcere e di reinserimento, con particolare riferimento alla categoria dei detenuti immigrati.

L'esecuzione delle attività sopra indicate potrà avvenire anche in convenzione con enti e istituzioni pubbliche nell'ottica del miglior perseguimento possibile degli scopi dell'associazione, il tutto nei limiti previsti dalla Legge Regionale Umbria numero 11 del giorno 9 aprile 2015.

Per il raggiungimento di questi obiettivi l'associazione promuove:

- iniziative culturali, dibattiti, spettacoli musicali, teatrali, mostre, cinema, realizzazione, pubblicazione, stampa e diffusione di libri, periodici, riviste, opuscoli, audiovisivi e ogni altra pubblicazione in genere;
- attività di ricerca, formazione, archivio e documentazione al fine di contribuire alla definizione di più adeguate politiche di intervento delle autorità istituzionali competenti;
- corsi di formazione per operatori, progetti e campagne sul territorio al fine di intervenire su situazioni di disagio economico, sociale, culturale e sanitario, progetti specifici per il reinserimento sociale e lavorativo di ex-detenuti o detenuti in misure alternative, attraverso corsi di formazione, sia all'interno che all'esterno del carcere, e creazione di strutture atte ad assolvere una funzione di accoglienza e/o reinserimento, svolgimento di attività grafica e tipografica, vendita di beni prodotti e realizzati nell'ambito di specifici progetti formativi, rieducativi o di reinserimento lavorativo che coinvolgono soggetti disagiati;
- collegamento alla rete nazionale in materia di conoscenza, interazione, e intervento nelle politiche di progettazione relativamente ai settori di operatività comune, con particolare riferimento alla creazione di reti di lavoro anche sotto forma di partenariato interregionale, nazionale ed europeo;
- attivazione di collaborazioni formali e informali con associazioni, enti, istituzioni, imprese sociali e privati e attivare percorsi di inserimento sociale e lavorativo.

Il tutto a fini di volontariato.

È vietato all'associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra indicate, se non quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie, sempre per il perseguimento delle finalità proprie dell'associazione stessa.

L'associazione può inoltre partecipare e/o aderire ad altre reti associative del terzo settore.

ASSOCIATI

- ARTICOLO 5 -

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali intendono impegnarsi personalmente, volontariamente e gratuitamente per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà previsti dal presente statuto.

- ARTICOLO 6 -

L'attività dell'associato-volontario non può essere retribuita in alcun modo dal beneficiario. All'associato-volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

La qualità di associato-volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ferma restando la prevalenza dell'attività prestata dagli associati, l'associazione può avvalersi anche di prestazioni comunque retribuite rese da soggetti esterni, purché si tratti di prestazioni necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'organizzazione oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività da essa svolta, il tutto ai sensi dell'articolo 370 della Legge Regionale Umbria numero 11 del giorno 9 aprile 2015.

Ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo numero 117 del giorno 3 luglio 2017, è vietata la distribuzione di utili, riserve o avanzi di gestione a favore degli associati, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- ARTICOLO 7 -

Per essere ammessi quali associati è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà di modo definitivo.

- ARTICOLO 8 -

Gli associati hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera associativa di validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. Gli associati che prestano attività di volontariato hanno inoltre diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

- ARTICOLO 9 -

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, delle liberazioni prese dagli organi sociali.

- ARTICOLO 10 -

Gli associati sono esclusi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;

c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione. Le esclusioni, le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri. Gli associati radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. Gli associati espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'articolo 11 del presente Statuto.

- ARTICOLO 11 -

Gli associati possono, altresì, esercitare il diritto di recessione dell'associazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare presso la sede dell'associazione.

Il recesso produce i propri effetti dal primo giorno dell'esercizio successivo a quello in cui viene effettuato.

Durante i primi due anni da quando il soggetto ha acquisito la qualifica di associato, il recesso è esercitabile quale giusta causa. Successivamente, il recesso dell'associato è esercitabile ad nutum.

Sulla giusta causa di recesso si esprime il Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo non ravvisi una giusta causa respingendo la dichiarazione di recesso dell'associato, questi può proporre reclamo entro trenta giorni al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'associazione.

In caso di recesso, l'associato non ha diritto ad alcun rimborso di quanto a qualsiasi titolo versato nel tempo all'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- ARTICOLO 12 -

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'organo di controllo;

Salvo diversa delibera assembleare adottata in sede di nomina, i membri degli organi dell'associazione durano in carica per tre anni, fino all'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio sociale e sono rinnovabili.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta solamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate, nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo per la generalità dei soci.

L'assemblea degli associati può, inoltre, nominare un Collegio dei Revisori dei Conti o un Revisore Unico. Per i Revisori scelti tra i non aderenti può essere stabilito un compenso.

- ARTICOLO 13 -

L'Assemblea degli associati, composta da tutti gli associati, può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso presso la sede o attraverso email negli 8 giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea di seconda convocazione.

- ARTICOLO 14 -

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno. Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante:

- approva le linee generali del programma di attività per il Collegio dei sindaci revisori;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'associazione.

Ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo numero 177 del giorno 3 Luglio 2017, sono

competenze inderogabili dell'assemblea degli associati:

- nomina e revoca dei componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvazione del bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei membri degli organi associativi e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esecuzione, sospensione e radiazione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approvazione dell'eventuale regolamento dei lavoratori assembleari;
- delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

- ARTICOLO 15 -

L'Assemblea Straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante, è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario;
- ogni qualvolta lo richieda il Collegio dei sindaci revisori;
- ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

- ARTICOLO 16 -

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo almeno due ore dopo la prima convocazione.

- ARTICOLO 17 -

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque tramite delega scritta che rimane acquisita agli atti dell'associazione.

Le votazioni, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno uno dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

- ARTICOLO 18 -

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque e un massimo di quindici consiglieri eletti dall'Assemblea Ordinaria fra gli associati, e resta in carica per tre anni e scade con l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio sociale. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e può, altresì, eleggere il Segretario Generale e il Consigliere Tesoriere.

- ARTICOLO 19 -

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario Generale. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

- ARTICOLO 20 -

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna. In particolare:

- redige i programmi di attività dell'associazione previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività associativa;
- delibera circa l'ammissione;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- procede alla eventuale nomina dei procuratori speciali per uno o più determinati atti, indicando i rispettivi poteri;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

- ARTICOLO 21 -

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio nonché la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo; Sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Segretario Generale.

- ARTICOLO 22 -

Il Collegio dei Sindaci Revisori, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Può essere nominato anche un organo monocratico.

Il Collegio dei Sindaci Revisori o il Revisore Unico:

- controlla l'amministrazione dell'Associazione;
- vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza del bilancio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori o il Revisore Unico possono, nell'ambito delle loro funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. I Sindaci Revisori durano in carica tre anni, fino all'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Trova applicazione l'articolo 30 del D.Lgs. numero 117 del giorno 3 luglio 2017 nonché l'articolo 31 del medesimo Decreto in materia di Revisione legale dei conti.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

- ARTICOLO 23 -

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dal fondo di dotazione.

Vi possono inoltre concorrere:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, imprese sociali o di altri enti del terzo settore che per legge, statuto o regolamento perseguono scopi od oggetti analoghi o affini.

L'Associazione ha dunque l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, salva solamente la possibilità di destinare eventuali avanzi di gestione al finanziamento di progetti di altri enti ad essa connessi che perseguono le proprie medesime finalità sempre in ottica di volontariato, il tutto come sopra meglio specificato.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

- ARTICOLO 24-

Ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. numero 117 del giorno 3 luglio 2017 l'associazione tiene:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo amministrativo.

L'esercizio dei diritti associativi è subordinato all'iscrizione nel libro degli associati.

Tutte le deliberazioni assunte dall'organo amministrativo e dall'Assemblea degli associati devono essere trascritte entro trenta giorni nei libri di cui alle superiori lettere b) e c).

BILANCIO

-ARTICOLO 25-

Il bilancio comprende l'esercizio associativo dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo. Il bilancio di esercizio dell'associazione deve, invece, essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea ordinaria per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

In bilancio, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, deve essere contenuta una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili.

Trovano applicazione gli articoli 13 e 14 del D.Lgs. numero 117 del giorno 3 luglio 2017.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

-ARTICOLO 26-

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto

favorevole di almeno due terzi degli associati presenti.

-ARTICOLO 27-

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore una volta istituito, ad altri Enti del terzo settore senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe, e comunque di utilità sociale, individuati dal liquidatore o dal collegio dei liquidatori, in conformità con quanto previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. numero 117 del giorno 3 luglio 2017.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.

DISPOSIZIONI FINALI

-ARTICOLO 28-

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni contenute nel codice civile, nel D.Lgs. 117/2017 e nella normativa in materia di Enti del Terzo Settore.

In caso di incompatibilità tra quanto previsto nel presente statuto e quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017, prevale quest'ultimo.

Le riunioni possono esser svolte in modalità on line secondo la norma di legge.

Il Presidente dell'Assemblea

Francesco Camuffo



Il Segretario Verbalizzante

Tommaso Sabatini



REGISTRATO A TERNI IL 27/05/2021
AL N. 628..... MOD. SERIE 3
ATT. € 200,00

L'ADDETTO
Gennaro Della Corte

Corrado Della Corte